

Bollettino di Vigilanza

Anno XI n. 9/2023



Publicato il 31 ottobre 2023



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento IVASS n. 136 dell'11 settembre 2023	5
Contributo di vigilanza per l'anno 2023 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.	5
Provvedimento IVASS n. 137 dell'11 settembre 2023	8
Contributo di vigilanza per l'anno 2023 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.	8
Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023	11
Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.....	11
2. IMPRESE IN LCA	13
2.1 DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. CON SEDE A ROMA	15
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	17
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	19

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento IVASS n. 136 dell'11 settembre 2023

Contributo di vigilanza per l'anno 2023 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari iscritti al RUI;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

CONSIDERATO che la sezione F del Registro non è ancora disponibile, e che i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2023, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2023, dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2023.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 28 luglio 2023 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche € 47,00

a2) persone giuridiche € 268,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche € 47,00

b2) persone giuridiche € 268,00

c) sezione C (produttori diretti)

€ 18,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro

e Poste Italiane € 10.000,00

d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 9.600,00

d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari

finanziari e SIM. € 3.600,00

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

2. Gli intermediari con residenza, sede legale o sede operativa nelle province comprese nell'allegato 1 del Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61 colpite nel mese di maggio

Provvedimenti

u.s. da eccezionali eventi alluvionali potranno procedere al pagamento entro il 20 novembre 2023.

3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.

4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.

5. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

6. Attraverso il portale indicato nelle Istruzioni tecniche è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del d. lgs. 209/2005.

2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del d. lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

Provvedimento IVASS n. 137 dell'11 settembre 2023

Contributo di vigilanza per l'anno 2023 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), gli artt. 116-quater e 116-quinquies concernenti l'attività in regime di libera prestazione dei servizi e di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha modificato l'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 prevedendo anche a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies l'obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2023, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2023, dagli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato aderente allo

Provvedimenti

Spazio Economico europeo iscritti nell'elenco annesso al RUI ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli artt. 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private alla data del 30 maggio 2023.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 28 luglio 2023 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al RUI è stabilita come segue:

persone fisiche	€ 15,00
persone giuridiche	€ 80,00

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

2. Il pagamento si effettua mediante il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.

3. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del d. lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023

Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 con il quale lo stesso, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l'esercizio 2023, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, nonché ha ritenuto necessario, nell'attuale contesto, prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto, ivi comprese le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 comma 3-*octies*, del decreto legge 21

giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto unicamente del relativo onere fiscale;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATO che, trattandosi di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti, è stata omessa l'analisi di impatto e la pubblica consultazione delle modifiche regolamentari ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono soppresse le parole: *“e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi”*;
- b) al comma 6, sono soppresse le parole: *“e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi”*;

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2. IMPRESE IN LCA

2.1 DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. CON SEDE A ROMA

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 25 settembre 2023, il commissario liquidatore della DELTA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, avv. Olivia Mandolesi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 20 settembre 2023.

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 226 del 14 settembre 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 226 del 14 settembre 2023	Decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio del 13 settembre 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 227 del 14 settembre 2023	Decisione del Comitato Misto SEE n. 156/2020 del 23 ottobre 2020 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1731] per integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
L 227 del 14 settembre 2023	Decisione del Comitato Misto SEE n. 157/2020 del 23 ottobre 2020 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1732] per integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione, del 13 maggio 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
L 234 del 22 settembre 2023	Rettifica della decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 13 aprile 2023).
L 234 del 22 settembre 2023	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 13 aprile 2023).

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 237 del 26 settembre 2023	Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione del 13 agosto 2023 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 239 del 28 settembre	Rettifica del regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 agosto 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 26 settembre 2023).
L 240 del 28 settembre 2023	Decisione del Comitato Misto SEE n. 212/2020 dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2014] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/641 della Commissione, del 12 maggio 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L 241 del 29 settembre 2023	Decisione (UE) 2023/1886 del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2021.
L 241 del 29 settembre 2023	Risoluzione (UE) 2023/1887 del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2021.
L 241 del 29 settembre 2023	Decisione (UE) 2023/1888 del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2021.

